

## CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

### 1. Definizioni

Nel contesto del Codice di Condotta Fornitori i seguenti termini hanno il significato di seguito precisato:

- **"Contratto"**: accordo concluso dalle Parti sulla base delle Condizioni Generali e dei relativi Ordini di Acquisto emessi dalla Società al Fornitore, per l'acquisto da parte della Società di Merci e/o Servizi del Fornitore, a condizione che le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto riportino l'intero accordo tra le Parti per quanto riguarda l'oggetto in questione; OPPURE l'accordo concluso dalle Parti sulla base dei termini e delle condizioni specifiche convenute per la fornitura di determinate Merci e/o Servizi alla Società, a seconda dei casi;
- **"Consociata"**: qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata, controllante o soggetta al controllo comune di una delle Parti, intendendo tale controllo esercitato attraverso la proprietà diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di detta persona giuridica/entità;
- **"Società"**: la società Fedrigoni S.p.A., con sede legale a Verona, Via Enrico Fermi 13/F, codice fiscale e partita IVA 01664630223, e/o la/e sua/e Consociata/e indicata/e nell'Ordine di Acquisto, che rilascia un Ordine di Acquisto per l'acquisizione di Beni o l'ottenimento di Servizi dal Fornitore;
- **"Informazioni riservate"**: qualsiasi informazione riservata, commerciale o di altro tipo, relativa a una Parte, ai suoi materiali, prodotti, procedure, servizi e attività, forniti, in qualsiasi forma, da e/o per conto di una Parte all'altra Parte;
- **"Rappresentanti"**: i dipendenti e i rappresentanti legali della Società;
- **"Condizioni Generali"**: le condizioni generali di acquisto della Società, che disciplinano i termini e le condizioni per l'acquisizione di Beni e/o la fornitura di Servizi presso un Fornitore in adempimento degli Ordini di Acquisto emessi di volta in volta dalla Società, disponibili online in libera consultazione sul sito [www.fedrigoni.com](http://www.fedrigoni.com);
- **"Merci"**: beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore alla Società;
- **"Parte"**: la Società o il Fornitore intesi singolarmente, a seconda dei casi;
- **"Parti"**: la Società e il Fornitore intesi collegialmente;
- **"Ordini di acquisto"**: ordini di acquisto per Merci o la fornitura di Servizi erogati dalla Società al Fornitore;
- **"CCF"**: il presente Codice di condotta fornitori;
- **"Servizi"**: lavoro e/o servizi intellettuali eseguiti dal Fornitore per la Società;
- **"Fornitore"**: persona fisica o giuridica che fornisce Merci e/o Servizi alla Società in base al Contratto.

### 2. Scopo e oggetto

**2.1.** La Società crede fermamente che un approvvigionamento sostenibile sia un mezzo efficace per promuovere i valori e le prassi responsabili lungo tutta la catena del valore. L'azienda, adoperandosi per costruire relazioni e partnership forti e durature con i propri fornitori, intende promuovere un comportamento responsabile per tutta la propria catena di fornitura.

**2.2.** Il presente CCF stabilisce gli standard minimi relativi alle norme e ai requisiti di sostenibilità richiesti dalla Società, che tutti i Fornitori devono osservare per l'intera durata del rapporto commerciale tra le Parti.

**2.3.** Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni del CCF, come di volta in volta modificato, relativamente al rispetto dei propri obblighi derivanti dal Contratto e nei suoi rapporti con la Società. Resta inteso che se il Fornitore ha adottato il proprio codice di condotta (o documento analogo) che prevede, in tutto o in parte, norme più rigorose di quelle del CCF, questi sarà autorizzato ad attenersi alle proprie norme più restrittive, purché sia garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni del presente CCF.

**2.4.** Il presente CCF costituisce parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra le Parti.

**2.5.** Questo CCF è disponibile per la consultazione e il download gratuito presso la sede della Società e sul sito [www.fedrigoni.com](http://www.fedrigoni.com).

### 3. Sistemi di gestione

**3.1.** Il Fornitore deve garantire la messa in atto di sistemi di gestione adeguati ed efficaci al fine di rispettare il presente CCF, le leggi e i regolamenti applicabili. Il funzionamento e la qualità del sistema di gestione devono essere proporzionati alle dimensioni, alla complessità e al contesto di rischio dell'attività del Fornitore.

**3.2.** I requisiti minimi sono i seguenti:

- a) il Fornitore deve adottare un approccio strutturato per valutare, mitigare e gestire i rischi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al business responsabile e all'impatto ambientale (di seguito **"questioni relative al Codice di condotta"**);

# FEDRIGONI

- b) il Fornitore deve adottare azioni di miglioramento relative alle questioni relative al Codice di condotta e identificare le azioni tese al raggiungimento di tali obiettivi al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni. In caso di inadempienza degli standard previsti dal CCF, il Fornitore si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza;
- c) il Fornitore deve osservare tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni contrattuali che riguardano i propri incarichi, e comunicarli in modo tempestivo ai dipendenti e ai partner commerciali attraverso un'adeguata formazione;
- d) il Fornitore deve mettere in atto sistemi per consentire la segnalazione di rimostranze relative a questioni relative al Codice di condotta.

## 4. Diritti umani e del lavoro

### 4.1. Diritti umani

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare i diritti umani e a non rendersi complice delle violazioni dei diritti umani;
- b) mappare il suo impatto sui diritti umani se così convenuto;
- c) disporre dei mezzi adeguati a risolvere eventuali violazioni dei diritti umani.

### 4.2. Diritti fondamentali dei lavoratori

### 4.2. Diritti fondamentali dei lavoratori

Il Fornitore si impegna a:

- a) non assumere persone di età inferiore ai 18 anni, o l'età minima secondo la legislazione nazionale, se superiore (in linea con la Convenzione OIL 138 sul lavoro minorile);
- b) assicurarsi che il fatto di assumere persone al di sopra dell'età legale minima, ma al di sotto dei 18 anni non metta a repentaglio l'istruzione, la salute, la sicurezza o la morale delle persone;
- c) riconoscere i diritti dei dipendenti ad organizzarsi, essere membri di un sindacato e negoziare a livello collettivo;
- d) non ricorrere a nessuna forma di lavoro forzato;
- e) non discriminare nessun dipendente o potenziale dipendente;
- f) trattare tutti i dipendenti con equità e rispetto.

### 4.3. Salari e orari di lavoro

Il Fornitore si impegna a:

- a) pagare ai dipendenti il salario minimo e gli straordinari secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali o dai contratti collettivi;
- b) applicare l'orario di lavoro in conformità alla legge e ai contratti collettivi applicabili. Laddove non esistano tali leggi o accordi, l'orario di lavoro non dovrà superare le 48 ore settimanali;
- c) concedere a tutti i dipendenti almeno un giorno di riposo ogni sette giorni consecutivi di lavoro se non disposto altrimenti dalle leggi applicabili.

## 5. Salute e sicurezza sul lavoro (OHS)

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS);
- b) avere una propria politica scritta in materia di OHS che dimostri il proprio impegno verso OHS, e nominare figure responsabili di OHS all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informarne tutti i dipendenti;
- d) disporre di procedure di gestione delle emergenze;
- e) sensibilizzare i dipendenti sulle questioni OHS, potenziare la cultura della sicurezza attraverso una comunicazione aperta e accertarsi che tutto il personale abbia ricevuto un'adeguata formazione OHS;
- f) misurare e monitorare le prestazioni e gli eventuali pericoli OHS attraverso ispezioni e audit sul posto di lavoro;
- g) segnalare e indagare sugli incidenti relativi a OHS.

## 6. Impatto ambientale

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti ambientali in conformità con le leggi, i regolamenti e i permessi applicabili;
- b) nominare dei responsabili per le questioni ambientali all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi che i propri dipendenti dispongano di adeguate conoscenze ed esperienze in materia ambientale, oltre che di risorse che consentano loro di adempiere alle proprie responsabilità ambientali;
- d) garantire la diffusione a tutti i dipendenti di istruzioni scritte e informazioni pertinenti riguardanti i processi aventi un potenziale impatto ambientale (ad esempio lo stoccaggio e la manipolazione di materiali pericolosi);
- e) lavorare per prevenire eventuali emergenze ambientali e garantirne la preparazione per rispondere adeguatamente in tale eventualità, analizzando, identificando e adottando misure preventive e correttive;



# FEDRIGONI

- f) gestire sistematicamente le violazioni o le problematiche ambientali e comunicare le informazioni ai dipendenti e alle parti interessate esterne, compresa la Società se coinvolta;
- g) fornire alla Società schede di sicurezza dei materiali (schede tecniche o di dati di sicurezza) aggiornate e tutti i documenti e le informazioni pertinenti richiesti dalla Società.

## 7. Business responsabile.

Il Fornitore si impegna a:

- a) svolgere le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e concorrenza leale;
- b) prevenire eventuali conflitti d'interesse tra le Parti;
- c) non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente;
- d) rispettare tutte le norme e i regolamenti, compresi quelli previsti dalla Società, relativi alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- e) registrare e divulgare con trasparenza e accuratezza i dettagli delle proprie operazioni commerciali, della struttura organizzativa, della situazione economica e delle prestazioni conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore. Ciò può includere quanto segue:
  - (i) i Rappresentanti saranno tenuti a pagare le proprie spese di trasferta e alloggio durante le visite al Fornitore, in occasione di conferenze, sopralluogo agli impianti, ecc;
  - (ii) ai Rappresentanti non dovranno essere elargiti doni, omaggi o somme di denaro che possano essere considerati inappropriati o inopportuni in relazione a potenziali transazioni commerciali.

## 8. Segnalazioni

**8.1.** L'Ufficio Acquisti della Società è disposto a fornire assistenza in merito all'interpretazione e all'attuazione di questo CCF, affinché il Fornitore e tutti i suoi dipendenti possano riportare in modo confidenziale eventuali perplessità/dubbi/timori a:

Fedrigoni S.p.A.  
Via Enrico Fermi 13/F, 37135  
Verona, Italia  
Ufficio Compliance & Internal Audit del Gruppo  
codeofethics@fedrigoni.com

**8.2.** Il Fornitore si impegna, in particolare, a segnalare tempestivamente alla Società, all'indirizzo indicato al punto 8.1, eventuali questioni relative al CCF che potrebbero influire sul rapporto tra le Parti ed eventuali inosservanze del CCF.

## 9. Audit

**9.1.** Il Fornitore si impegna a garantire il permesso ai Rappresentanti, o a qualsiasi terza parte autorizzata dalla Società e che sia ritenuta ragionevolmente accettabile dal Fornitore, di sottoporre a verifica le operazioni del Fornitore che siano rilevanti per questo CCF (in presenza del Fornitore), comprese, ma non solo, gli impianti del Fornitore e l'analisi di scritture e registri ("Audit").

**9.2.** Resta inteso che la Società si riserva il diritto di realizzare un Audit prima della firma di un Contratto e/o durante tutta la durata del relativo Contratto in base alle proprie necessità.

**9.3.** In merito all'Audit, il Fornitore si impegna a comunicare, su istanza della Società, le informazioni e i dati richiesti, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla diffusione delle informazioni. Su richiesta del Fornitore, le Parti sottoscriveranno un accordo di riservatezza relativo a tutte le Informazioni riservate comunicate in riferimento all'Audit.

## 10. Attuazione del CCF e conseguenze in caso di eventuali violazioni

**10.1.** In linea generale, se la Società constata che il Fornitore non sta rispettando i requisiti e gli standard definiti in questo CCF, la Società può offrire indicazioni sulle questioni da affrontare. Il Fornitore si impegna a adottare tempestivamente le azioni necessarie come indicato dalla Società.

**10.2.** Resta comunque inteso che in caso di violazione delle disposizioni del CCF la Società si riserva il diritto di annullare gli Ordini di Acquisto in essere, sospendere i futuri Ordini di Acquisto o risolvere immediatamente il Contratto.

## 11. Codice etico



# FEDRIGONI

Il Fornitore prende atto del fatto che il Gruppo Fedrigoni, ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") ha altresì adottato un modello organizzativo ed un codice etico (quest'ultimo consultabile e scaricabile gratuitamente presso la sede della Società e sul sito [www.fedrigoni.com](http://www.fedrigoni.com), di seguito il "**Codice Etico**").

Il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di reato di cui al Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione del reato o dalla sua punibilità, nonché ad operare nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Decreto stesso.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice Etico, per quanto di sua competenza e come di volta in volta emendato, in relazione al rispetto delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e nel corso dei suoi rapporti con la Società. In caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico, la Società avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni subiti, entro i limiti quantificati.

## **12. Subappaltatori**

Il Fornitore, qualora si avvalga di subappaltatori (se e quando debitamente autorizzati dalla Società), resterà responsabile in solido nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività ad essi affidate e dell'osservanza di quanto previsto dal CCF le cui disposizioni saranno richiamate nel relativo contratto che verrà stipulato dal Fornitore e dal subappaltatore.

